

## Versamento acconto IVA 2005



A cura di: [Simone Moro](#)

**Martedì 27 dicembre 2005** è l'ultimo giorno utile per il versamento dell'acconto IVA dovuto per il 2005 dai titolari di partita IVA, salvo trovarsi nei casi di esonero come oltre dettagliatamente specificato.

Per la determinazione dell'acconto si può utilizzare alternativamente uno dei seguenti criteri:

- 1. metodo storico:** è certamente il preferibile per la sua semplicità e per la sicurezza di non incorrere in possibili sanzioni, in caso di insufficiente versamento. Con questo criterio l'acconto è **pari all'88% del versamento IVA dovuto relativamente al mese di dicembre 2004 per i contribuenti mensili e all'ultimo trimestre dell'anno precedente (ottobre-dicembre 2004), per i contribuenti trimestrali.**
- 2. metodo previsionale:** similmente a quanto avviene nel calcolo degli acconti delle imposte dirette, con questo criterio l'acconto è **pari all'88% dell'IVA che si prevede di dover versare per il mese di dicembre dell'anno in corso per i contribuenti mensili o per l'ultimo trimestre dell'anno in corso per i contribuenti trimestrali.** Tale metodo risulta conveniente per il contribuente nell'ipotesi in cui il versamento dovuto risulti inferiore a quello derivante dall'applicazione del metodo storico ma rimane sempre il rischio di applicazione di sanzioni nel caso di versamento inferiore al dovuto.
- 3. metodo analitico (delle operazioni effettuate):** con questo criterio, l'acconto risulta **pari al 100% dell'IVA risultante da apposita liquidazione** effettuata considerando le operazioni attive effettuate fino al **20 dicembre 2005**, anche se non sono ancora state emesse e registrate le relative fatture di vendita, e le operazioni passive registrate fino alla medesima data. Anche in questo caso tale metodo può essere conveniente per il contribuente a cui risulta un debito IVA inferiore rispetto al metodo storico, con il vantaggio, rispetto a quello previsionale, di non correre il rischio di subire sanzioni per versamenti inferiori.

L'acconto **non deve essere** versato dai contribuenti che:

- devono versare un acconto inferiore a € 103,29, che equivale alla misura minima prevista per il versamento;
- hanno nell'ultima liquidazione periodica del 2004 un credito, ovvero un debito non superiore a € 116,72 (il cui 88% è inferiore al

minimo di cui sopra);

- presumono di chiudere la liquidazione di dicembre (mensili) o del 4° trimestre (trimestrali) con un debito non superiore a € 116,72 (il cui 88% è inferiore al minimo di cui sopra);
- hanno iniziato l'attività nel corso del 2005;
- hanno registrato solo operazioni esenti o non imponibili nel corso dell'anno 2005.

**Modalità di versamento:** Il versamento deve essere effettuato presso il Concessionario, la Banca o l'Ufficio Postale utilizzando il modello F24, indicando l'anno nella forma AAAA (2005) e il codice **6013** per i contribuenti mensili e **6035** per i contribuenti trimestrali.

Non è dovuta la maggiorazione dell'1 % per i contribuenti trimestrali.

Il pagamento dell'acconto IVA non può essere rateizzato, ma può essere compensato con altri crediti.

**Sanzioni:** L'omesso, insufficiente o tardivo versamento di acconto è sanzionato con l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% della somma non versata, oltre agli interessi legali nella misura annua del 2,5 % maturati per i giorni successivi alla data di scadenza del versamento fino al giorno di pagamento compreso.

L'inadempimento può peraltro essere regolarizzato mediante il ravvedimento operoso:

- entro 30 giorni dalla scadenza e, in tal caso, è dovuta la sanzione ridotta del 3,75% (1/8 del 30%), oltre agli interessi;
- entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale mediante il versamento della sanzione pari al 6% (1/5 del 30%), oltre agli interessi legali.

**Variatione di regime dei versamenti:** Se a seguito della variazione del volume d'affari, la cadenza dei versamenti IVA è cambiata nel 2005 rispetto a quella adottata nel 2004, passando da trimestrale a mensile o viceversa, nel calcolo dell'acconto con il **metodo storico** occorre commisurare l'acconto come segue:

**A. contribuente trimestrale nel 2004 che diventa mensile nel 2005:** l'acconto dell'88% è pari ad un terzo dell'IVA versata (a saldo e in acconto) per il quarto trimestre del 2004;

**B. contribuente mensile nel 2004 che diventa trimestrale nel 2005:** l'acconto dell'88% è pari alla somma dell'IVA versata (a saldo e in acconto) per gli ultimi tre mesi del 2004, al netto dell'eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2004.